



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 528 del 02 aprile 2024

P115 "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave – svincolo di Alvisopoli – Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson – Loncon".

CUP I61B07000360005.

Art. 6, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120. Determinazione n. 10 del Collegio Consultivo Tecnico. Approvazione dell'atto aggiuntivo n. 10 al contratto di appalto.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024;

che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che *"restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702"*;

che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/2008, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/2008 si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

che, a far data dal 1° luglio 2023, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è subentrata, senza soluzione di continuità, alla S.p.A. Autovie Venete nella gestione della concessione dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse – Gorizia;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

che l'art. 7, comma 10, dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data 14 luglio 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., dispone che, per le opere di cui all'art. 8.1, lett. B dell'Accordo stesso, tra le quali figura anche il II Lotto dell'autostrada A4, fino al permanere dello stato di emergenza nonché per l'ulteriore periodo necessario per il rientro nel regime ordinario ai sensi della normativa pro tempore vigente, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. subentri alla S.p.A. Autovie Venete negli oneri derivanti dall'applicazione dell'OPCM n. 3702/2008, nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato all'Accordo di cooperazione e fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza per eventuali spese in eccedenza;

che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato di ritenere percorribile la soluzione interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante Autostrade Alto Adriatico S.p.A. tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'OPCM n. 3702/2008 alla S.p.A. Autovie Venete;

che, con il Decreto n. 507 dell'8 giugno 2023, anche sulla base della citata interpretazione resa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario delegato ha quindi stabilito che gli adempimenti riferiti alla S.p.A. Autovie Venete, previsti nell'OPCM n. 3702/2008, sono da intendersi relativi ad Autostrade Alto Adriatico S.p.A., a far data dal subentro della stessa nella concessione autostradale;

che il Commissario delegato con il Decreto del 2 agosto 2017, n. 342 ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo del Sublotto 1 ed a disporre, con il medesimo provvedimento, l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei relativi lavori, da espletarsi osservando le disposizioni previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

che il Commissario delegato con il Decreto n. 355 del 27 dicembre 2017 ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore dell'Operatore Economico "Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. in R.T.I. con Sacaim S.p.A. e Rizzani De Eccher S.p.A." ed in data 21 marzo 2018 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;

che, in data 9 ottobre 2020, è stato costituito per l'appalto in oggetto il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto;

che il Commissario delegato, con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021, ha nominato l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 dell'OPCM n. 3702/2008;

che, con la Delibera n. 206 del 9 marzo 2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva espresso alcuni indirizzi in ordine, tra l'altro, all'oggetto dei compiti del Collegio Consultivo Tecnico, per gli appalti sopra soglia, affermando che *"Si ritiene che il dato normativo escluda la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni all'esame del Collegio. Diversamente, si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con l'obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni"*;

che l'articolo 224, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, stabilisce che *"Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice"*, ovvero il 1° aprile 2023;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

che l'articolo 215, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede che *"Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile"*;

che, con la nota del 25 gennaio 2024, assunta in pari data al prot. Commissario E/364, l'Appaltatore ha avanzato al Collegio Consultivo Tecnico il quesito n. 10 avente ad oggetto la richiesta di anticipazione del premio di accelerazione e della rata di saldo, o di parte di essi, a fronte di presentazione di apposite garanzie fidejussorie, allo scopo di alleviare lo stato di tensione finanziaria della commessa;

che il Collegio Consultivo Tecnico, dopo aver istruito il quesito e richiesto alle parti di fornire gli ulteriori elementi ritenuti necessari, ha approvato all'unanimità la propria Determinazione n. 10 dell'8 marzo 2024, assunta al prot. Commissario E/1415 dell'11 marzo 2024, e resa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, da intendersi integralmente richiamata e facente parte integrante e sostanziale del presente Atto, ancorché non materialmente allegata al medesimo;

che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha previsto la liquidazione all'Appaltatore del 50% del premio di accelerazione, attraverso apposito certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria avente le caratteristiche riportate nel dettaglio all'interno della Determinazione stessa;

che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha previsto il riconoscimento all'Appaltatore, a fronte della progressiva contabilizzazione lavori, della liquidazione anticipata di parte della rata di saldo fino ad un importo massimo di 4.000.000,00 euro, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria avente le caratteristiche riportate nel dettaglio all'interno della Determinazione stessa;

che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha precisato che il riconoscimento delle anticipazioni di cui ai precedenti punti non costituisce in alcun modo un implicito riconoscimento delle doglianze e motivazioni richiamate dall'Appaltatore nelle premesse del quesito avanzato in data 25 gennaio 2024 a suo supporto, le quali sono già state rinunciate dall'Appaltatore stesso con gli Atti aggiuntivi conseguenti alle precedenti determinazioni del Collegio n. 3, 6, 8 e 9;

che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, la Determinazione rilasciata dal Collegio assume *"la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile"*;

che la citata Determinazione ha valore contrattuale;

che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che *"... l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo"*;

che, sulla base proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento con Nota Interna prot. NI/77 del 28 marzo 2024, la Stazione appaltante intende osservare la citata Determinazione n. 10 ed



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

accogliere le considerazioni rese con la stessa, alla luce del menzionato quadro normativo, ferme le prescrizioni e le disposizioni espresse dal citato Collegio;

che il recepimento delle considerazioni esposte con la Determinazione n. 10 costituisce una variazione contrattuale;

che, in ragione di tale motivazione, è opportuno modificare il contratto alla stregua di quanto previsto con l'Atto Aggiuntivo n. 10, trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con Nota Interna prot. NI/77 del 28 marzo 2024, allo scopo di salvaguardare l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione;

che i contenuti dell'Atto Aggiuntivo n. 10 sono già stati accettati dall'Appaltatore con la nota acquisita al prot. Commissario E/1874 del 28 marzo 2024, senza alcuna riserva o eccezione;

che gli effetti della Determinazione n. 10 non comportano alcun aggravio di spesa per la Stazione Appaltante, e di rimando per la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. obbligata ai sensi dell'art. 6 dell'OPCM n. 3702/2008 a provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'Ordinanza stessa, ma si limitano a rimodulare le modalità di pagamento del premio di accelerazione e della rata di saldo, alleviando lo stato di tensione finanziaria della commessa;

che, a fronte degli obiettivi da perseguire, rientra nell'interesse del Commissario delegato approvare i contenuti del suddetto atto aggiuntivo e procedere alla sua sottoscrizione, per le motivazioni e nei limiti descritti negli atti richiamati in narrativa, allo scopo di:

- (a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;
- (b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate *per relationem*;

che, con il decreto n. 496 del 15 marzo 2023, è stato confermato il dott. Riccardo Riccardi, quale Soggetto Attuatore dell'OPCM n. 3702/2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Ordinanza, tra i quali quello di avviare, condurre e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresa la sottoscrizione degli atti contrattuali, fatte salve le competenze ascritte al Responsabile Unico del Procedimento.

Tutto ciò premesso ed in virtù delle funzioni attribuite con il decreto n. 496 del 15 marzo 2023, il Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi, per le motivazioni richiamate in epigrafe,

DECRETA

di disporre, in osservanza a quanto statuito con la Determinazione n. 10, l'approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 10, i cui contenuti sono già stati accettati dall'Appaltatore senza alcuna riserva, redatto in conformità a quanto statuito dalla Determinazione n. 10 del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamata con il presente provvedimento;

di procedere alla sottoscrizione del prefato Atto Aggiuntivo n. 10;

di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 3702/2008 s.m.i..

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE
dott. Riccardo Riccardi